

CONSIGLIO NAZIONALE DI SIRACUSA - 16-19 MAGGIO

La responsabilità civile del veterinario

Dal 15 agosto l'assicurazione per danni derivanti dall'esercizio professionale sarà obbligatoria. La 'responsabilità civile' altro non è che il dovere di risarcimento per aver leso la sfera giuridica del nostro cliente.

Al Consiglio nazionale di Siracusa, Laurretta Cocchi, responsabile dell'unità operativa - affari generali e legali dell'Izsler, ha introdotto la platea dei Presidenti ad un tema complesso, apparentemente estraneo alla forma mentis della nostra professione, ma che fra poche settimane ci vedrà tutti attivamente coinvolti: la responsabilità civile del medico veterinario. Non solo si dovrà familiarizzare con concetti come 'responsabilità contrattuale' ed 'extracontrattuale', ma si dovrà anche essere pronti a sostenere un confronto con il cliente, debitamente informato degli estremi della nostra polizza e del relativo massimale garantito.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

La responsabilità contrattuale è l'inadempimento di una preesistente obbligazione tra le parti. Quando il medico veterinario non rispetta i suoi impegni contrattuali si configura la fattispecie di cui all'articolo 1218 del Codice civile sulla responsabilità del debitore: "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è

tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Cocchi ha chiarito che il rapporto che lega il medico veterinario libero professionista al cliente è di natura contrattuale, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto in forma scritta; si tratta comunque di un contratto d'opera intellettuale disciplinato dal Codice civile (agli artt. 2229 e seguenti) e la prestazione veterinaria è generalmente inquadrabile tra le obbligazioni di mezzi: il professionista non risponde del raggiungimento di un risultato (es. la guarigione), ma dell'osservanza dello standard di "diligenza" di riferimento. E la diligenza - è sempre il Codice civile a dirlo - si valuta con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Non è necessario che si verifichino circostanze eccezionali, basta che il proprietario dell'animale contesti la mancata o inesatta prestazione di quanto pattuito perché ne risulti la responsabilità del medico veterinario. Da parte sua il medico veterinario potrà eccepire la sopravvenuta impossibilità o di aver operato con diligenza e professionalità. L'arti-



LAURETTA COCCHI (IZSLER) HA INDICATO COME ESEMPI DI RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: IL DECESSO DELL'ANIMALE IN CURA CAUSATO DA NEGLIGENZA DEL MEDICO VETERINARIO; L'ERRATA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI; LA MANCATA O INESATTA INFORMAZIONE DEL PROPRIETARIO CIRCA I RISCHI DI INTERVENTO O TERAPIA. IL VIDEO SU WWW.FNOVI.IT

colo 2236 del Codice civile esonera il professionista da responsabilità per colpa lieve in caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

LA STRUTTURA

Nel caso di medici veterinari che operano all'interno di strutture veterinarie, i profili di responsabilità contrattuale diventano più complessi. Lauretta Cocchi ha spiegato che in questo caso il cliente instaura un duplice rapporto: con il professionista (per la prestazione medico-sanitaria) e con la struttura (per gli elementi accessori, quale la struttura, le attrezzature, il personale di supporto). Per analogia con la più ampia casistica della medicina umana (e

con la giurisprudenza di Cassazione), in caso di errore del professionista si può ritenere sussistente la responsabilità contrattuale sia del medico veterinario che della struttura.

RC EXTRA-CONTRATTUALE

La responsabilità extracontrattuale individua la produzione, dolosa o colposa, di un danno ingiusto ad altri, senza violazione di una preesistente obbligazione, ma frutto della mera inosservanza del generale dovere del *nemi-nem laedere* (obbligo generico nei confronti dei consociati), e che obbliga a risarcire il danno ex art. 2043 ss. c.c. Si verifica quando il medico veterinario cagiona un

danno ad un soggetto, non derivante da un inadempimento contrattuale. Il terzo danneggiato è tenuto a fornire la prova del danno, la colpa (o dolo) del medico veterinario, oltre al nesso di causalità. È il caso, ad esempio, del cane che morde durante la visita, ovvero mentre è sotto la custodia del medico veterinario.

GLI ANIMALI IN CUSTODIA

In tema di responsabilità extracontrattuale, Cocchi ha ricordato l'articolo 2052 del Codice civile che tratta del danno cagionato da animali: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito". Il medico veterinario, pertanto, è responsabile degli animali di cui ha la custodia e risponde a terzi per eventuali danni cagionati dagli stessi. In tal senso, è stato ritenuto responsabile il medico veterinario per una reazione violenta e prevedibile dell'animale durante un intervento che abbia cagionato danno al proprietario dell'animale. *(Elaborazione della presentazione di Lauretta Cocchi al CN Fnovi Siracusa, 18 maggio 2013)* ●

Sullo stesso argomento:

- Il consenso informato non è una liberatoria, 30giorni, giugno 2012
- Tutti in regola con l'RC professionale, 30giorni, giugno 2012
- La responsabilità dei medici veterinari, 30giorni, agosto 2010
- La responsabilità professionale, 30giorni, marzo 2008

RESPONSABILITÀ E DOVERE D'INFORMAZIONE

Utilità del consenso informato

Alla luce dei rischi insiti nelle operazioni e nei trattamenti sanitari, è opportuno - al pari della medicina umana - che il proprietario sia pienamente informato delle possibili complicanze e conseguenze. Ciò vale tanto per gli interventi chirurgici quanto per le terapie farmacologiche.

Il consenso informato permette al privato una valutazione consapevole dei costi e dei benefici di un trattamento e costituisce una forma avanzata di collaborazione tra medico veterinario e cliente. La sottoscrizione di un consenso informato previene fattispecie di responsabilità contrattuale per mancata o inesatta informazione. **Lauretta Cocchi** ha invitato la platea ad osservare che l'assenso del cliente non elimina la responsabilità del medico veterinario dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia. Al riguardo **Maria Teresa Camera** (Cceps) ha aggiunto che l'assenza del consenso informato può essere addebitata al medico veterinario in sede di procedimento disciplinare anche se la prestazione è andata a buon fine. **Carla Bernasconi** ha invitato a non utilizzare fac simile o modulistica prestampata, perché i contenuti dell'informativa devono essere valutati caso per caso e risultare aderenti alla situazione clinica specifica; un consenso informato scritto male può risultare meno utile di un consenso reso bene verbalmente.